

Si allega statuto sociale sotto la lettera A

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione Volontari Villaggio del Fanciullo di Morosolo
O.D.V."

Allegato alla lettera A dell'atto costitutivo del 22/12/2022

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Volontari Villaggio del Fanciullo di Morosolo O.D.V.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Casciago (VA) e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare svolge esclusivamente attività di assistenza a minori ed ai loro familiari che si trovano in stato di bisogno economico, in situazioni di fragilità in ambito familiare e sociale, in stato di bisogno di un supporto psi-educativo individuale o familiare.

2.2 - L'Associazione realizza il fine di cui sopra mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati delle seguenti attività di interesse generale previ-

ste dall'articolo 5 del D.lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a);

b) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni; (lettera c);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera d);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017 (lettera i).

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività di supporto e di formazione, in particolare nell'ambito sociale-educativo-pedagogico.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate.

Per svolgere al meglio le proprie attività, l'Associazione, se ritiene, organizzerà dei momenti di formazione dei Soci, con incontri specifici e stage di aggiornamento.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs 117/2017.

L'Associazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a. stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore dei servizi socio sanitari;
- b. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela dei minori in difficoltà e delle loro famiglie;
- c. promuovere e sollecitare la costruzione di un ambiente sociale ed educativo a favore dei minori in difficoltà e delle loro famiglie, proponendo ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità.

2.3 - L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ul-

time, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

2.4 - L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

2.5 - Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari o finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

2.6 - L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge D.Lgs

117/2017. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.2 - Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- una lettera motivazionale.

3.3 - L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.4 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta

dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.5 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.6 - Possono altresì aderire all'associazione, in qualità di simpatizzanti sostenitori, tutte le persone, fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico all'associazione. I simpatizzanti sostenitori non sono tenuti ad osservare le norme statutarie ed agli stessi non viene riconosciuto il diritto di voto.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

4.1 - Gli associati hanno il diritto di:

- voto, in caso di minore di età dell'associato, il diritto di voto è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e con-

trollarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.2 - Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare il codice etico-comportamentale dell'Associazione

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

5.1 - La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 - L'associato che:

- contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi

- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione

- non rispetta, senza essere giustificato da validi motivi, l'impegno assunto di farsi carico di una o più attività di gestione dell'associazione, come concordato nel momento in cui è entrato a far parte dell'associazione stessa

- non partecipa, senza giustificato motivo a tre assemblee consecutive;

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 - L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.4 - I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa

non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

6.1 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il/la Presidente;
- il/la vice-Presidente.

6.2 - Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - Assemblea

7.1 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica

dell'identità dell'associato.

7.2 - La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (cartacea o elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In caso d'urgenza l'assemblea può essere convocata fino a 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

7.3 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.4 - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.6 - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.7 - Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 - Organo di amministrazione

8.1 - L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 - Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di ammini-



strazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 - L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di deca-

denza.

8.4 - L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi 2/3 degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.5 - La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta (cartacea o elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso d'urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato fino a 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.

8.6 - Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a

quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.7 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente

9.1 - Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 - Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il/la Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.3 - Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il/la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del/la nuovo/a Presidente. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.4 - Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in

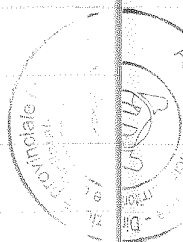
ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

10.1 - L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

10.2 - I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



10.4 - I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Patrimonio

12.1 - Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

13.1 - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'utilizzo degli eventuali avanzi di gestione deve essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.lgs

117/2017.

ART. 14 - Risorse economiche

14.1 - L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

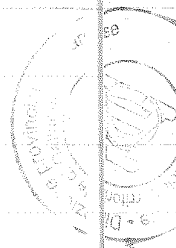
14.2 - Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

15.1 - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblée entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività diverse, se svolte, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

15.2 - L'Organo di amministrazione gestisce le scritture con-



tabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. N 117/2017.

15.3 - Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 17 - Libri sociali

17.1 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

17.2 - Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: sottoponendo richiesta scritta all'organo di amministrazione con preavviso di 15 giorni.

ART. 18 - Volontari

18.1 - I volontari, che possono essere associati o non associati, sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

18.2 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa



questa modalità di rimborso.

18.3 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18.4 - L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 - Lavoratori

19.1 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

19.2 - I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di

esercizio.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

20.2 - L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

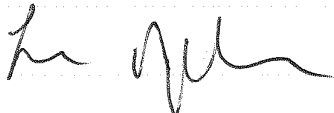
ART. 21 - Rinvio

21.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Casciago 22 dicembre 2022

Letto, approvato e sottoscritto:

La Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

UFF. TERRITORIALE DI GALLARATE

Atto Redatto il 13-01-2023

ANN. 82 Serie 3

PER IL DIRETTORE

AMM. LUCCHI P...

PER DELEGARE DEL DIRETTORE PROVINCIALE

